



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 1° ottobre 2019

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 2/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 1° ottobre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/ 9/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 15/ 9/2019 BARANO CALCIO - ALBANOVA CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Raffaele Barone letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale ed alla società Barano Calcio, a mezzo PEC, da parte della società Albanova Calcio per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Piccirillo Christian e Grimaldi Gianmarco, nati, rispettivamente il 27.01.1992 e il 9.03.1999, della società Barano Calcio; preliminarmente rileva l'ammissibilità dello stesso. Si dà atto che con posta elettronica certificata (pec) in data 23/9/2019 la segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S., a comunicare alle società in oggetto la data fissata per la pronuncia. Dagli accertamenti espletati presso la Segreteria di questa Giustizia Sportiva Territoriale, è emersa la effettiva posizione irregolare dei calciatori in questione. Il calciatore Piccirillo Christian (all'epoca tesserato a favore della società Sporting Puteolana 1902) nella gara play-out aggiuntivo del Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018/2019, veniva sanzionato, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, con la sanzione di una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (Il Infrazione), sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 133 del 6.6.2019; essendo l'ultima gara del Campionato 2018/2019, la stessa doveva essere scontata nella stagione sportiva corrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 6 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Avendo il calciatore Piccirillo Christian (nato il 27.1.1992) preso parte alla gara Casoria Calcio 1979 – Barano Calcio dell'8.09.2019, prima giornata del Campionato di Eccellenza 2019/2020, e, pertanto, non avendo scontato la giornata di squalifica, lo stesso ha preso parte, alla gara in epigrafe, in posizione irregolare agli effetti disciplinari.

Per quanto attiene, poi, il calciatore Grimaldi Gianmarco, all'epoca tesserato a favore della società Monte di Procida Calcio, nella stagione sportiva 2018/2019, egli veniva sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale, per il Campionato Under 19, nella gara Monte di Procida Calcio – San Giorgio 1926 del 25.4.2019, con la squalifica per quattro gare effettive. Le stesse venivano confermate anche in secondo grado, sanzioni pubblicate, rispettivamente, sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania n. 118 del 26.4.2019 e 123 del 9.5.2019. Essendo l'ultima gara del Campionato Under 19 per la stagione 2018/2019, e, non rientrando più il calciatore Grimaldi Gianmarco nella fascia di età consentite per la categoria Under 19, la stessa doveva essere scontata nella stagione sportiva corrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 6 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Avendo il calciatore Grimaldi Gianmarco (nato il 9.3.1999) preso parte alla gara Casoria Calcio 1979 – Barano Calcio dell'8.09.2019, prima giornata del Campionato di Eccellenza 2019/2020, e, pertanto, non avendo scontato le giornate di squalifica, lo stesso ha preso parte, alla gara in epigrafe, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Pertanto ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), del vigente Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M.

questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n.18 del 19/9/2019 pag.356, commina alla società Barano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Albanova Calcio, fermo restanti i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; commina, altresì: a carico dei calciatori Piccirillo Christian e Grimaldi Gianmarco l'ulteriore squalifica di n.1 gara effettiva; a carico del sig. Pisani Massimiliano accompagnatore ufficiale nella gara in epigrafe, la sanzione dell'inibizione fino al 10/10/2019, per aver inserito e fatto prendere parte alla gara in questione, i calciatori squalificati; a carico della società l'ammenda di euro 100,00

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Raffaele Barone

GARA DEL 15/ 9/2019 FRATTAMAGGIORE CALCIO - REAL FORIO 2014

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Raffaele Barone letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale, a mezzo fax, da parte della società Real Forio 2014 per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Roghi Salvatore, della società Frattamaggiore Calcio. Si dà atto che con posta elettronica certificata (pec) in data 23/9/2019 la segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a comunicare alle società in oggetto la data fissata per la pronuncia; lette le controdeduzioni a difesa della società Frattamaggiore Calcio; rileva l'improcedibilità dell'atto stesso. Invero, dall'istruttoria del fascicolo, si rileva che la società reclamante ha inoltrato alla società controparte (Frattamaggiore Calcio), a mezzo e-mail, (tale strumento non è idoneo a provare la regolarità della proposizione del reclamo nei termini prescritti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso ovvero in data 16 e 17 settembre 2019, contravvenendo alle disposizioni dettate dall'art. 53, 67 e 142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

PQM il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 pag. 356 del C.R. Campania, dichiara l'improcedibilità dell'atto che ne preclude l'esame del gravame nel merito e per gli effetti omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 3/0 in favore della società resistente; fermo restanti i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U. Dispone che la segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale F.I.G.C. per gli adempimenti di rito.

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Raffaele Barone

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 BARANO CALCIO
vedi delibera

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 10/10/2019

PISANI MASSIMILIANO (BARANO CALCIO)
vedi delibera

Così deciso in Napoli, in data 1/10/2019

**IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO
Avv. Raffaele Barone**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 1° ottobre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**